

Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL – ILO)
Consiglio di Amministrazione

320^a sessione, Ginevra, 13 – 27 marzo 2014
Sezione istituzionale

GB.320/INS/12

Rapporti del Comitato sulla Libertà di Associazione
371° Rapporto del Comitato sulla Libertà di Associazione

Italia

Caso n° 2953

RAPPORTO IN CUI IL COMITATO RICHIEDE
DI ESSERE TENUTO INFORMATO SUGLI SVILUPPI

Ricorso contro il Governo italiano presentato dalla
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Accuse: l'organizzazione ricorrente denuncia la violazione, all'interno del Gruppo FIAT, del diritto di avere rappresentanti sindacali aziendali, atti di discriminazione antisindacale, tra cui il rifiuto di assumere dipendenti sindacalizzati, il licenziamento di sindacalisti e la mancata azione del governo in risposta a queste violazioni

580. La denuncia è contenuta in una comunicazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) in data 31 maggio 2012.

581. Il Governo ha inviato le osservazioni nelle comunicazioni del 15 ottobre 2012 e 5 agosto e 18 settembre 2013.

582. L'Italia ha ratificato la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n° 87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva 1949 (n° 98) e la Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori 1971 (n° 135).

A. Le accuse della parte ricorrente

583. In una comunicazione datata 31 maggio 2012, la CGIL dichiara che il governo ha violato le Convenzioni n° 87, 98 e 135, poiché non ha affrontato adeguatamente la

violazione di queste Convenzioni da parte del Gruppo FIAT (che dal 1° gennaio 2011 è FIAT SpA e FIAT Industrial, da ora in poi denominato “il Gruppo”) contro la sua organizzazione affiliata, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM – CGIL). In particolare, la CGIL adduce violazioni del: diritto di tutti i lavoratori ad aderire ad organizzazioni di loro scelta senza pregiudizi, ma alla data nessun lavoratore iscritto alla FIOM – CGIL era stato assunto dall'impianto di Pomigliano d'Arco; (2) di scegliere liberamente il sindacato da cui desiderano essere rappresentati; e (3) il diritto della FIOM – CGIL di istituire strutture sindacali nell'impianto e di avere rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro, una violazione che deriva da una interpretazione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori del 1970 volta a impedire che la FIOM – CGIL abbia rappresentanti sindacali nell'azienda.

584. La CGIL indica che la FIOM – CGIL è il sindacato più rappresentativo nel settore metalmeccanico poiché risponde a tutti gli standard stabiliti dalla normativa italiana e dalla giurisprudenza: la dimensione associativa, il numero dei voti nelle elezioni a livello aziendale (RSU), la presenza in tutto il Paese, essere parte dei contratti collettivi nazionali del settore e degli accordi con le più grandi aziende metalmeccaniche italiane, membro delle confederazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, affiliata alle federazioni sindacali internazionali dei metalmeccanici. La parte ricorrente aggiunge che la FIOM – CGIL è, inoltre, considerata uno dei sindacati più rappresentativi anche secondo i criteri fissati nel contesto del dialogo sociale europeo.

585. La parte ricorrente fornisce informazioni riguardo la rappresentatività della FIOM – CGIL nel Gruppo: (1) la FIOM – CGIL ha fatto parte dei diversi organismi e tipi di rappresentanza sindacale che si sono affermati nel tempo come parte delle relazioni industriali in Italia, dalle commissioni interne, alle sezioni sindacali aziendali, ai consigli di fabbrica e alle RSU; (2) dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, la FIOM – CGIL ha sempre avuto una rappresentanza sindacale aziendale e ha sempre esercitato le prerogative sindacali consentite dalla legge in qualità di sindacato più rappresentativo; e (3) la FIOM – CGIL ha firmato tutti gli accordi collettivi aziendali del Gruppo negli ultimi 40 anni; la presenza della FIOM – CGIL come sindacato è riconfermata dai suoi iscritti e dalle attività sindacali in tutti gli impianti del Gruppo.

586. La parte ricorrente descrive diffusamente la situazione che è iniziata nell'impianto di Pomigliano d'Arco (Napoli) e che poi si è estesa nel resto del Gruppo e che può essere sintetizzata come segue:

- (i.) In seguito all'annuncio dell'azienda alla fine del 2009, di un piano di investimenti per gli impianti italiani del Gruppo, conosciuto come Fabbrica Italia, si tenne un incontro il 9 aprile del 2010 tra il Gruppo, le segreterie nazionali dei tre più rappresentativi sindacati metalmeccanici (FIOM – CGIL, Federazione Italiana Metalmeccanici – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (FIM-CISL) e Unione Italiana lavoratori Metalmeccanici Industria – Unione Italiana del lavoro (UIL – UIL)) e il sindacato aziendale Federazione Italiana Sindacati Metalmeccanici e Industrie Collegate (FISMIC), nonché i membri delle RSU dell'impianto di Pomigliano d'Arco (Napoli). Secondo la parte ricorrente, mentre gli altri sindacati dichiaravano la loro disponibilità ad intavolare negoziati con il Gruppo in base alle richieste del Gruppo, la FIOM – CGIL chiedeva che i negoziati continuassero con la partecipazione di tutti i lavoratori dato che le richieste dell'azienda erano estremamente penalizzanti per i lavoratori, sebbene considerassero in modo positivo i piani di investimento per l'impianto. Il 27 aprile 2010, il Gruppo

comunicava unilateralmente la cancellazione di tutti gli accordi collettivi ancora in vigore in quel momento a partire dal 1 gennaio 2011, perché li considerava incompatibili con il piano Fabbrica Italia. La FIOM – CGIL fece circolare una dichiarazione nella quale esprimeva il suo disaccordo con le richieste del Gruppo, specialmente quelle che si riferivano all'orario lavorativo e ai conseguenti rischi per la salute dei lavoratori.

(ii.) Nel maggio del 2010, si tennero diverse riunioni negoziali tra il Gruppo e tutti i sindacati, dove la FIOM-CGIL dichiarò la sua volontà di negoziare nel quadro della legge e del contratto collettivo nazionale per l'industria metalmeccanica su tutti gli aspetti della nuova organizzazione, ad esempio, l'aumento del numero dei turni.

(iii.) L'11 giugno 2010, la FIOM – CGIL dichiarò di non essere pronta a firmare l'accordo preliminare presentato dal Gruppo poiché contestava l'introduzione di condizioni peggiori in deroga alle condizioni migliori dichiarate nel contratto collettivo nazionale per l'industria metalmeccanica e alla legge, con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari che il Gruppo poteva adottare contro i lavoratori nel caso di una loro adesione agli scioperi sulle condizioni di lavoro, caricando, così, i singoli lavoratori di responsabilità che toccavano alle organizzazioni sindacali.

(iv.) Il 15 giugno 2010, il Gruppo invitò i sindacati al tavolo negoziale, ad eccezione della FIOM – CGIL, e fu firmato l'accordo preliminare presentato dal Gruppo. I sindacati che avevano firmato l'accordo indissero un referendum.

(v.) Nel referendum tenuto il 22 giugno del 2010 tra i lavoratori dell'impianto di Pomigliano d'Arco, parteciparono 4.642 lavoratori su 4.881 lavoratori, il 63,3% votò a favore dell'accordo preliminare e 1.673 votarono contro (circa il 37%).

(vi.) La FIOM – CGIL dichiarò l'intenzione di continuare i negoziati con il Gruppo per cercare un accordo che, comunque, non mettesse in discussione il contratto collettivo nazionale. La parte ricorrente aggiunge che, secondo la legge italiana, un accordo collettivo non può essere applicato obbligatoriamente a tutti i lavoratori senza che essi esprimano la loro adesione, direttamente o attraverso i sindacati di cui fanno parte, il che significa che il Gruppo non poteva attuare le deroghe fissate dal nuovo accordo collettivo aziendale agli iscritti della FIOM – CGIL.

(vii.) Nell'ottobre del 2010, il Gruppo annunciò l'intenzione di istituire nuove aziende che avrebbero rimpiazzato quelle esistenti e aggiunse che non avrebbe registrato queste nuove aziende presso la FERMECCANICA, affiliata alla CONFINDUSTRIA, in modo da non essere vincolato a nessun accordo collettivo esistente firmato dalla FIOM – CGIL e di impedirle, in applicazione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, di avere rappresentanze sindacali in azienda.

(viii.) Il 23 dicembre del 2010, fu firmato un accordo per un secondo impianto del Gruppo (Mirafiori a Torino) dove uno specifico accordo collettivo di primo livello sarebbe stato messo in atto dalla FIAT Chrysler Joint Venture, che non avrebbe aderito alla CONFINDUSTRIA. Fu realizzato anche un referendum tra tutti i lavoratori e, rispetto a Pomigliano, una più grande percentuale (43%) di lavoratori votò contro l'accordo; se fossero stati presi in considerazione solo i colletti blu, che erano quelli più interessati ai nuovi regolamenti, ci sarebbe stata una maggioranza contro l'accordo.

(ix.) Il 29 dicembre del 2010, fu firmato l'accordo di primo livello per l'impianto della FIAT e divenne l'unico accordo collettivo applicabile nel Gruppo. L'accordo non fu firmato dalla FIOM – CGIL.

(x.) Il 16 giugno del 2011, il Gruppo avviò le procedure per la cessazione di tutte le attività della vecchia azienda e iniziò ad assumere lavoratori nella nuova azienda.

(xi.) Il 28 giugno del 2011, CGIL, CISL e UIL firmarono un accordo nazionale con CONFINDUSTRIA.

(xii.) Il 30 giugno 2011, il Gruppo comunicò la decisione di lasciare CONFINDUSTRIA a partire dal 1 gennaio 2012. Lo scopo principale di questa decisione era evitare l'attuazione del nuovo e importante accordo interconfederale in tutti gli impianti del Gruppo.

(xiii.) Il 21 novembre 2011, il Gruppo annunciò la cancellazione di tutti gli accordi collettivi firmati con i sindacati a partire dal 1 gennaio 2012, motivando che non erano compatibili con il piano dell'azienda di rilancio della produzione.

(xiv.) Il 13 dicembre del 2011, il Gruppo firmò un accordo collettivo con i sindacati metalmeccanici della FIM – CISL, UILM – UIL, FISMIC e dell'UGL. Tali accordi hanno valore per tutte le aziende del Gruppo e vengono definiti contratto aziendale o di primo livello. Nella sezione relativa ai diritti sindacali, l'accordo afferma che essi ricadono sotto le disposizioni della legge 300/1970 e che i rappresentanti sindacali aziendali dovranno essere riconosciuti secondo l'articolo 19 della legge e che, pertanto, si applicano soltanto ai sindacati che hanno firmato l'accordo collettivo FIAT.

(xv.) Nel gennaio del 2012, il Comitato Direttivo della CGIL assunse una posizione contro la scelta del Gruppo di cancellare il contratto collettivo nazionale e la storia della contrattazione collettiva nel Gruppo, così, mantenendo illegalmente fuori dai luoghi di lavoro il sindacato più rappresentativo.

587. Secondo la parte ricorrente, sia la legge 300/1970 che le iniziative assunte dal Gruppo violano il diritto alla contrattazione collettiva. Secondo l'articolo 19 della legge 300/1970, i sindacati che firmano l'accordo collettivo che si applica ad una data unità produttiva hanno il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali. Nel 1995, la disposizione originaria dell'articolo 19 relativa al diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali fu emendata con un referendum che abolì il requisito di affiliazione alle confederazioni sindacali nazionali più rappresentative. Lo scopo dell'emendamento alla legge era permettere a più sindacati di avere rappresentanze aziendali e di non escludere un sindacato molto rappresentativo (come la FIOM – CGIL). La parte ricorrente dichiara che il Gruppo scelse di interpretare letteralmente la disposizione, in contrasto con i principi di libertà di associazione sanciti nella Costituzione italiana, allo scopo di espellere dall'azienda le rappresentanze sindacali del sindacato più rappresentativo nel settore metalmeccanico, unicamente perché aveva esercitato il diritto di dissentire che rappresenta la più forte espressione di libertà di associazione contenuta nelle Convenzioni ILO.

588. La parte ricorrente ritiene che il Gruppo abbia violato la libertà di negoziazione collettiva, sia scegliendo con quali sindacati firmare l'accordo e sia discriminando la FIOM – CGIL negandole il diritto di avere rappresentanze sindacali, subordinandolo alla firma di un accordo aziendale.

589. La parte ricorrente denuncia, inoltre, le conseguenze per l'assenza delle rappresentanze sindacali aziendali, in particolare che in tutti gli impianti e rami aziendali le rappresentanze della FIOM – CGIL non godevano più di un'adeguata tutela dai licenziamenti dei suoi rappresentanti rispetto ai rappresentanti di altre organizzazioni sindacali meno rappresentative. A differenza di altri sindacati meno rappresentativi, i rappresentanti della FIOM – CGIL non beneficiano più del permesso sindacale, non possono convocare una riunione o un referendum, o ricevere informazioni in caso di crisi o di riorganizzazione aziendale, o essere consultati in caso l'azienda sia trasferita.

590. Secondo la parte ricorrente, il Gruppo inoltre: sta rifiutando di trattenere dai salari la quota sindacale per la FIOM – CGIL; violando il diritto della FIOM – CGIL di prendere parte alla costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE) delle due imprese che compongono il Gruppo.

591. La parte ricorrente denuncia, inoltre, la discriminazione indiretta del Gruppo attraverso l'intimidazione degli iscritti alla FIOM – CGIL e ai delegati sindacali. Poco dopo la firma dell'accordo nel primo impianto a Pomigliano d'Arco, scoppiarono un numero di scioperi spontanei (selvaggi) in diversi impianti del gruppo, provocati dalle condizioni di lavoro, ma alimentati dal clima nell'azienda in quel periodo. Nell'impianto di Melfi, il Gruppo, a scopo di intimidazione, licenziò tre delegati sindacali della FIOM – CGIL: i tre delegati avevano difeso i lavoratori in sciopero davanti alla direzione. Nonostante il fatto che un tribunale italiano abbia ordinato il reintegro dei tre delegati sindacali, il Gruppo si rifiuta di reintegrarli.

592. Nell'impianto della nuova azienda di Pomigliano d'Arco, dove sono da reintegrare tutti i dipendenti della vecchia azienda del gruppo, alla data il reimpiego di 2.100 dei 4.367 ex dipendenti non includeva un solo iscritto della FIOM – CGIL. Il comportamento dell'azienda ha portato ad una drastica riduzione degli iscritti della FIOM – CGIL: decine di lavoratori hanno rinunciato alla loro tessera per paura di essere discriminati. Secondo la parte ricorrente, consentendo al Gruppo di trattare con le varie organizzazioni sindacali in modo diverso, esclusivamente in base alla decisione di firmare un accordo collettivo o meno, il Governo italiano viola l'articolo 2 della convenzione n° 87, come il diritto del lavoratore ad aderire al sindacato di propria scelta, alla sola condizione delle regole dell'organizzazione stessa. Il Governo italiano viola, inoltre, l'articolo 2 della Convenzione n° 135 perché fino ad oggi non è riuscito ad adottare alcuna misura contro la condotta del Gruppo, cioè contro il fatto che il Gruppo abbia impedito alla FIOM – CGIL di costituire rappresentanze sindacali conformemente alla legge del Paese (articolo 19, legge 300/1970), escludendo, così, il sindacato più rappresentativo del settore metalmeccanico e dell'azienda dall'esercitare i suoi diritti e privilegi, garantiti a sindacati meno rappresentativi (questi diritti e prerogative includono il diritto dei funzionari e dirigenti che costituiscono rappresentanze sindacali aziendali di accedere alle riunioni nei luoghi di lavoro). Dato che il Gruppo nega alla FIOM – CGIL il diritto di avere rappresentanze sindacali aziendali, nega anche ai funzionari e ai dirigenti della FIOM – CGIL il diritto ad entrare negli impianti del Gruppo.

593. In conclusione, la parte ricorrente ritiene che il Governo italiano abbia permesso al Gruppo di violare i diritti sindacali della FIOM – CGIL e dei suoi iscritti, in particolare il diritto ad avere rappresentanze sindacali aziendali e ad esercitare tutti i diritti che la normativa italiana riconosce a tali rappresentanze. Inoltre, nonostante le continue richieste

da parte della CGIL, il Governo non ha chiarito come debbano essere applicati la normativa italiana sulla rappresentanza sindacale aziendale e gli accordi collettivi, dando luogo a numerose decisioni diverse e persino contrastanti dei tribunali. Ciò ha portato ad una insostenibile incertezza sui diritti della FIOM – CGIL e dei suoi iscritti.

B. La risposta del Governo

594. Nella sua comunicazione del 15 ottobre 2012, il Governo osserva che l'articolo 39 della Costituzione italiana riconosce la libertà (positiva o negativa) di ogni lavoratore e datore di lavoro a costituire sindacati all'interno della stessa categoria di lavoro o all'interno dello stesso settore produttivo, nonché la libertà individuale di scegliere il sindacato cui desidera aderire o invece di non aderire a nessun sindacato; questa libertà può essere invocata sia contro le autorità, che non possono in alcun modo intervenire nell'organizzazione di un sindacato, sia contro gli imprenditori che, in base all'articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, non possono subordinare l'assunzione, il licenziamento o il trasferimento di un lavoratore all'appartenenza o meno ad un particolare sindacato, o al fatto che aderisca o cessi di essere membro di un sindacato.

595. Il Governo aggiunge che questa protezione costituzionale è prevista nei titoli II e III dello Statuto dei Lavoratori, che tutela la libertà e la dignità dei lavoratori, e garantisce ai sindacati, in riferimento all'articolo 19 dello Statuto, il libero esercizio della libertà di associazione nei luoghi di lavoro. Più in particolare, l'articolo 19, come emendato dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 312 del 28 luglio 1995, prevede che:

la rappresentanza sindacale a livello aziendale può essere costituita su iniziativa dei lavoratori in qualsiasi unità produttiva:

- a) ...;
- b) nell'ambito dei sindacati firmatari di accordi collettivi applicabili nell'unità produttiva in questione.

Nelle aziende composte da diverse unità produttive, le rappresentanze sindacali possono costituire organismi di coordinamento.

596. In tale contesto, il Governo sottolinea che la nuova versione dell'articolo 19 è stata adottata in seguito al referendum del 11 giugno del 1995, nel quale la popolazione ha espresso la volontà di abrogare alcune parti del testo originario (abrogazione del paragrafo (a)) e emendare il paragrafo (b). In pratica, queste modifiche hanno abbandonato il principio del “maggiormente rappresentativo a livello nazionale” e rimosso la disposizione per la quale soltanto le confederazioni erano riconosciute ad avere la rappresentatività necessaria per costituire una rappresentanza sindacale a livello aziendale; pertanto, tale riconoscimento è stato esteso ai sindacati che non rispondono a questo criterio ma che sono firmatari di accordi collettivi applicabili all'unità produttiva.

597. Il Governo indica che, riguardo al caso in esame, la formulazione attuale dell'articolo 19 significa che il diritto di costituire una rappresentanza sindacale a livello aziendale (e l'esercizio dei diritti da esso derivati) è riconosciuto solo per ai sindacati che hanno sottoscritto o accettato l'accordo aziendale di primo livello del 13 dicembre 2011 che è applicato all'intero Gruppo a partire dal 1 gennaio 2012, in sostituzione del contratto collettivo nazionale per il settore metalmeccanico e meccanico applicabile alle aziende affiliate a CONFINDUSTRIA. Il Gruppo non è affiliato a quell'organismo dal 1 gennaio

2012. Il divieto alla FIOM – CGIL di costituire una rappresentanza sindacale a livello aziendale nelle unità produttive del Gruppo deriva, di conseguenza, dall'applicazione del paragrafo (b), poiché questo sindacato non ha né sottoscritto né accettato l'accordo aziendale di primo livello del 13 dicembre 2011. Il governo, ciononostante, ritiene di dover notare, anche in base alla disposizione dell'articolo 19, che la FIOM – CGIL non sarebbe autorizzata a partecipare alle elezioni e a costituire organismi di rappresentanza sindacale a livello aziendale anche se il Gruppo fosse ancora affiliato a CONFINDUSTRIA, perché il sindacato non ha approvato, e né accettato, l'accordo collettivo nazionale di settore firmato dalla CONFINDUSTRIA e da altri sindacati.

598. Riguardo all'accusa relativa alle ripetute richieste di chiarimento avanzate al Governo al fine di garantire una corretta applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza sindacale nelle aziende, dovrebbe essere ricordato che, in primo luogo, il principio di libertà di associazione fissato nel primo comma dell'articolo 39 della Costituzione vieta allo Stato di interferire o di controllare un'organizzazione dei lavoratori e proibisce qualsiasi intervento delle autorità nell'azione sindacale. Il governo sottolinea inoltre, che, nel giugno del 2012, il giudice del lavoro di Modena ha sollevato la questione di costituzionalità dell'articolo 19.1(b) della legge n° 300/1970 davanti alla Corte Costituzionale.

599. Il governo dichiara che il sistema giuridico italiano presenta una speciale disposizione per la protezione della libertà di associazione (articolo 28 della legge n° 300/1970, "Repressione della condotta antisindacale"). Questo articolo stabilisce che, quando un datore di lavoro assume comportamenti volti a limitare la libertà di associazione e l'attività sindacale, gli affiliati locali dei sindacati nazionali interessati possono chiedere riparazione al giudice del lavoro nella cui giurisdizione sono stati commessi atti antisindacali. Se, dopo un riepilogo dei fatti e un esame immediato (realizzato entro due giorni dalla presentazione del ricorso) il giudice ritiene che la libertà di associazione e i diritti sindacali dei lavoratori siano stati realmente violati, può, attraverso una decisione motivata e immediatamente applicabile, ordinare al datore di lavoro di porre fine agli atti contestati e alle loro conseguenze. A tale proposito si osserva che, come indicato nella denuncia, la FIOM – CGIL ha avviato numerosi procedimenti contro il Gruppo per condotta antisindacale secondo l'articolo 28, ma che alla data erano stati tutti respinti.

600. Il Governo osserva, nel contesto delle ripercussioni a livello sociale e occupazionale del conflitto attuale, di essere ben consapevole del suo ruolo e delle sue responsabilità e di non aver risparmiato, di conseguenza, nessuno sforzo e di aver intensificato i contatti sia con il Gruppo che con i sindacati.

601. Rispetto alle accuse della FIOM – CGIL concernenti gli atti discriminatori che il Gruppo avrebbe commesso contro i delegati sindacali e i lavoratori membri di questo sindacato, e nella fattispecie il rifiuto di riammettere quest'ultimo nella nuova azienda di Pomigliano d'Arco, il Governo precisa che il Gruppo e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC a UGL Metalmeccanici nazionali (con l'eccezione della FIOM – CGIL), come pure le autorità locali e la rappresentanza sindacale unitaria, hanno firmato un protocollo d'intesa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 6 luglio 2011, nel quale si è convenuto che il Gruppo avrebbe richiesto l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS, un fondo di garanzia del salario in caso di disoccupazione tecnica), per la situazione d'emergenza nell'azienda e la cessazione del

lavoro nel sito di Pomigliano d'Arco, per un periodo di 24 mesi dal 15 luglio 2011 per 4.367 lavoratori del sito, che sarebbero stati “messi a zero ore di sospensione” (sospensione totale del lavoro). Riguardo al piano della direzione per il personale in eccesso, le parti hanno previsto di riassegnare tutto il personale dall'unità produttiva di Pomigliano d'Arco all'azienda Fabbrica Italia Pomigliano SA entro un periodo di 24 mesi. Questa misura avrebbe dovuto condurre ad una riclassificazione di almeno il 40% del personale in esubero entro i primi 12 mesi della CIGS (dal 15 luglio 2011 al 14 luglio 2012). Le parti hanno preso atto del fatto che questo risultato era una *conditio sine qua non* per passare al secondo anno della CIGS (dal 15 luglio 2012 al 14 luglio 2013). L'azienda ha, inoltre, previsto che il restante personale in eccedenza sarebbe stato riclassificato durante i 12 mesi della CIGS. In considerazione degli impegni assunti dal Gruppo in base al summenzionato accordo, è infondato affermare (come fa la FIOM – CGIL) che i lavoratori affiliati a quel sindacato sono stati discriminati, dato che il gruppo aveva ancora la possibilità di assumere tutti i 4.367 dipendenti dell'ex impianto di Pomigliano d'Arco entro il 14 luglio 2013.

602. In una comunicazione del 5 agosto 2013, il Governo ha fornito una copia della sentenza della Corte Costituzionale n° 231/2013 del 3 luglio 2013 concernente la costituzionalità dell'articolo 19.1 (b) della Statuto dei Lavoratori. Questa sentenza afferma che l'articolo 19.1(b) dello Statuto dei Lavoratori è incostituzionale in quanto non prevede la possibilità di costituire una rappresentanza sindacale a livello aziendale per quei sindacati che non hanno firmato un accordo collettivo applicabile all'unità produttiva, ma che, d'altra parte, hanno preso parte alla negoziazione di tale accordo in qualità di rappresentanti dei lavoratori in quell'azienda. Il Governo precisa nella sua comunicazione che, in considerazione della delicatezza della questione e della natura particolare della decisione della Corte, si riserva l'opzione di valutare l'adeguatezza dell'azione legislativa in materia di rappresentanza sindacale a livello aziendale.

603. In una comunicazione del 18 settembre 2013, il Governo ha trasmesso la risposta del Gruppo alle accuse dell'organizzazione ricorrente. Il Gruppo precisa che, in primo luogo, la normativa italiana (lo Statuto dei Lavoratori) prevede due livelli distinti di protezione della libertà di associazione: in primo luogo, gli articoli 14, 15, 16, 26 e 28, che riconoscono il diritto di ogni lavoratore a costituire e ad aderire ad associazioni sindacali e ad impegnarsi in attività sindacali nell'azienda e che prevede un'effettiva protezione dalla discriminazione sindacale, misure il cui contenuto da solo consentirebbe il rispetto dei requisiti della Convenzione ILO n° 135; e, in secondo luogo, gli articoli 19 – 27 dello Statuto che, secondo l'interpretazione ristretta dell'articolo 19, assegnano una serie di diritti aggiuntivi unicamente a quelle organizzazioni sindacali che sono parte di un accordo collettivo applicabile all'azienda. Il Gruppo ritiene che questa discriminazione sia in linea con il principio, riconosciuto dal Comitato sulla Libertà di Associazione, per cui le organizzazioni maggiormente rappresentative possono godere di alcuni limitati vantaggi.

604. Il Gruppo ricorda ancora che l'attuale formulazione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, sottoposta a referendum nel 1995, fu approvata da una vasta maggioranza di cittadini. Il Gruppo aggiunge che il nuovo criterio di concessione dei diritti sindacali di secondo livello è coerente con il contenuto di questi diritti (organizzare assemblee, permessi sindacali, bacheca per comunicazioni sindacali, etc.) che promuovono la gestione dell'accordo collettivo. In effetti, risulta che gli organismi competenti hanno dichiarato la costituzionalità della disposizione in diverse occasioni in passato.

605. Riguardo la sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013, mentre dichiarava che l'articolo 19.1(b) dello Statuto non è costituzionale decideva che, in base alla Costituzione, la rappresentanza sindacale a livello aziendale, doveva essere aperta a tutti quei sindacati che avevano preso parte alla negoziazione dell'accordo, confermava, inoltre, che la disposizione legislativa in questione non poteva dare luogo a una diversa interpretazione rispetto a quella seguita dal Gruppo fino ad allora, vale a dire che i diritti alla rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda potevano essere riconosciuti solo a quelle organizzazioni che avevano firmato un accordo collettivo applicabile ad un'unità produttiva; questo non riguarda più la FIOM – CGIL, poiché non aveva firmato né gli accordi a livello aziendale né il recente accordo collettivo nazionale applicabile al settore in questione.

606. Il Gruppo ha, inoltre, precisato che, ritirandosi dalla CONFINDUSTRIA, la confederazione nazionale dei datori di lavoro, non aveva cercato di espellere la FIOM – CGIL dall'azienda ma aveva semplicemente esercitato la sua libertà di negoziazione. Per quanto riguarda il rifiuto di riconoscere la rappresentanza sindacale alla FIOM – CGIL nell'azienda, questa si era basata puramente e semplicemente su una rigorosa applicazione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, come interpretato dalla giurisprudenza. Il Gruppo ha chiarito che, in seguito alla suddetta decisione della Corte Costituzionale, aveva deciso unilateralmente di concedere alla FIOM – CGIL la possibilità della rappresentanza sindacale a livello aziendale.

607. Il Gruppo aggiunge che la sua politica in materia di contrattazione collettiva è pienamente conforme alla legislazione in vigore ed è del tutto legittima, come dimostrato non solo dagli accordi conclusi con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative all'interno del Gruppo, ad eccezione della FIOM – CGIL, ma anche dal sostegno dato da una netta maggioranza dei lavoratori quando sono stati consultati in un referendum, come è stato fatto nelle aziende di Pomigliano d'Arco e di Grugliasco. Infine, il Gruppo chiarisce che la FIOM – CGIL non è attualmente l'organizzazione sindacale più rappresentativa nel Gruppo, e che soltanto una piccola minoranza di lavoratori ha partecipato agli scioperi da essa recentemente organizzati.

608. Per quanto riguarda le accuse che la FIOM – CGIL sia stata esclusa dal processo per la costituzione dei Comitati Aziendali Europei, il Gruppo precisa che il tribunale di Torino, con una decisione del 20 febbraio 2013, ha ritenuto che non poteva essere imputata nessuna condotta antisindacale contro il Gruppo e che la FIOM – CGIL non aveva diritto, al momento, di far parte dello Speciale Organismo Negoziale per l'istituzione dei Comitati Aziendali Europei.

609. Riguardo l'interruzione delle trattenute delle quote sindacali pagabili alla FIOM – CGIL, il Gruppo indica che dal referendum del 1995 che ha portato a riformare l'articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori, non esiste un obbligo legale che richieda ai datori di lavoro di trattenere le quote sindacali. Il Gruppo afferma che gli accordi collettivi possono aver reintrodotta questo requisito ma che, in tal caso, a causa del fatto che questi accordi hanno la natura di un contratto privato, il requisito della trattenuta si applica soltanto ai lavoratori iscritti ad un'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo. Il Gruppo aggiunge che applica le diverse decisioni dei tribunali che gli hanno ordinato di fare tali trattenute per la FIOM – CGIL in alcuni dei suoi impianti.

610. Riguardo alle accuse di discriminazione contro gli iscritti alla FIOM – CGIL durante il processo di riassunzione dei lavoratori dell'unità di Pomigliano d'Arco, il Gruppo indica che, anche se la Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta della FIOM – CGIL nella sentenza del 12 ottobre del 2012, la sentenza è oggetto di ricorso in cassazione. Inoltre, le accuse di discriminazione antisindacale sono ormai obsolete, poiché tutti i lavoratori dell'azienda sono stati integrati in una nuova struttura (FGA) e ricevono la copertura del regime di disoccupazione tecnica (CIGS) e la rotazione al lavoro che è considerato come non discriminatorio dal tribunale di Roma.

611. Infine, il Gruppo nega le accuse di pratiche discriminatorie generalizzate contro i rappresentanti e gli iscritti alla FIOM – CGIL. Nega, inoltre, l'esistenza di sanzioni disciplinari per la partecipazione a scioperi riguardanti le condizioni di lavoro. Riguardo al licenziamento di dirigenti sindacali della FIOM – CGIL nell'impianto di Melfi per aver ostruito la produzione durante uno sciopero, il Gruppo osserva che, mentre la Corte di Cassazione nella sua sentenza del 2 agosto del 2013 ordinava il reinserimento di tre delegati sindacali per licenziamento non giustificato, la Corte ha anche confermato l'esistenza degli atti che i tre dipendenti sono accusati di aver commesso.

C. Le conclusioni del Comitato

612. *Il Comitato ricorda che, nel contesto della rescissione da parte del Gruppo FIAT degli accordi collettivi ai quali era vincolato e della conclusione di nuovi accordi che non sono stati firmati dalla FIOM – CGIL, la presente denuncia riguarda, in primo luogo, l'esclusione di questa organizzazione dal godimento di una serie di diritti sindacali, e, in particolare, del diritto ad avere rappresentanti a livello aziendale (un diritto riservato alle organizzazioni firmatarie degli accordi in vigore nel Gruppo), e, in secondo luogo, le accuse di atti di discriminazione antisindacale, dei quali la FIOM – CGIL e i suoi iscritti dichiarano di essere vittime all'interno del summenzionato Gruppo.*

613. *Il Comitato prende atto che l'organizzazione ricorrente sostiene che: il Gruppo ha violato le Convenzioni n° 87, 98 e 135 negando alla FIOM – CGIL, un sindacato particolarmente rappresentativo nel settore e nel Gruppo, il beneficio di una serie di diritti sindacali, tra cui, in particolare, il diritto ad avere rappresentanti sindacali a livello di impianto; in base ad una rigida interpretazione della normativa italiana, questi diritti sono stati riservati unicamente alle organizzazioni firmatarie degli accordi in vigore nel Gruppo; il Gruppo ha praticato una politica di discriminazione antisindacale contro la FIOM – CGIL e i suoi iscritti, che include la sospensione delle trattenute delle quote sindacali per i soli iscritti alla FIOM – CGIL, l'esclusione di una rappresentanza della FIOM – CGIL dal Comitato Aziendale Europeo, la discriminazione nelle assunzioni e licenziamenti ingiustificati di dirigenti sindacali; e il Governo non ha adottato misure per porre fine alle violazioni denunciate, in particolare non ha preso iniziative per chiarire l'interpretazione della legislazione italiana e per impedire che il beneficio dei diritti sindacali, compresa la nomina di rappresentanti sindacali a livello aziendale, fosse riservato unicamente alle organizzazioni firmatarie degli accordi collettivi applicabili all'azienda.*

614. *Il Comitato prende atto dei commenti iniziali del Governo, in cui esso indica che: in virtù dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, come emendato dal referendum del 1995, soltanto i sindacati firmatari degli accordi collettivi applicabili all'unità produttiva hanno il diritto di costituire una rappresentanza sindacale a livello aziendale e ad*

esercitare i diritti che ne derivano, cosa che non si verificava per la FIOM – CGIL all'interno del Gruppo al momento della denuncia; in virtù del principio di non ingerenza da parte delle autorità pubbliche in materia di libertà di associazione, non spettava al Governo chiarire le norme che applicano l'articolo 19 dello Statuto; per quanto riguarda la presunta politica antisindacale del Gruppo, l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori prevede una procedura giudiziaria particolarmente efficace per la “Repressione della condotta antisindacale”; tutti i procedimenti avviati dalla FIOM – CGIL contro il Gruppo in base a questo articolo non sono, fin'ora andati a buon fine; e per quanto riguarda le accuse di pratiche discriminatorie per non aver riassunto lavoratori iscritti alla FIOM – CGIL nell'azienda di Pomigliano, il gruppo aveva tempo fino al 14 luglio 2013 per riassumere tutti i dipendenti dell'ex azienda che erano stati, pertanto, tecnicamente disoccupati. Prima di quella data, era, quindi, prematura l'accusa di un'eventuale discriminazione al momento dell'assunzione.

615. *Il Comitato prende, inoltre, atto delle osservazioni supplementari del Governo, nelle quali informa il Comitato della Sentenza della Corte Costituzionale n° 231/2013 del 3 luglio 2013 che dichiara incostituzionale l'articolo 19.1 (b) dello Stato dei Lavoratori.*

616. *Il Comitato, infine, prende atto delle osservazioni del Gruppo, come pervenute dal Governo, che indicano: secondo la rigida interpretazione dell'articolo 19, in base alla quale sono garantiti una serie di diritti esclusivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi collettivi applicabili all'azienda, gli articoli 19 – 27 dello Statuto dei Lavoratori sono in linea con il principio, riconosciuto dal Comitato, per il quale le organizzazioni più rappresentative possono godere di alcuni limitati vantaggi; la soppressione della rappresentanza sindacale della FIOM – CGIL nell'azienda non esprime una politica antisindacale ma deriva unicamente da una rigorosa applicazione dell'articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori, come è stata interpretata dalla giurisprudenza; dalla riforma del 1995 dell'articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori, non esiste alcun obbligo giuridico per i datori di lavoro di detrarre le quote sindacali dai salari; come è stato riconosciuto dal tribunale di Torino, la FIOM – CGIL non aveva il diritto, all'epoca, di essere rappresentata nel processo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo; in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013, il Gruppo riconosce la rappresentanza sindacale aziendale della FIOM – CGIL; e il Gruppo ritiene che le varie accuse per atti antisindacali e discriminazioni contenute nella denuncia siano infondate.*

617. *Il Comitato osserva che l'organizzazione ricorrente, il Gruppo e il governo convengono sul fatto che il mancato riconoscimento del diritto della FIOM – CGIL ad avere rappresentanti sindacali all'interno delle aziende del Gruppo derivi da una rigorosa applicazione dell'articolo 19.1 (b) dello Statuto dei Lavoratori, che prevede che i sindacati firmatari degli accordi collettivi applicabili nell'unità produttiva possano costituire una rappresentanza sindacale aziendale. A questo proposito, il Comitato prende atto della Sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013 che dichiara il summenzionato provvedimento incostituzionale in quanto non consente la possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale per quei sindacati che non abbiano firmato un accordo collettivo applicabile nell'unità produttiva ma che abbiano, invece, preso parte alla negoziazione di tale accordo come rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.*

618. *In particolare, il Comitato prende atto degli argomenti della Corte Costituzionale:*

l'articolo 19.1 (b) dello Statuto dei Lavoratori non svolge la funzione di selezione dei sindacati in base alla loro rappresentatività ma potrebbe, invece, diventare un meccanismo per escludere organizzazioni che godono di una significativa rappresentatività all'interno dell'azienda; far dipendere i benefici dei diritti sindacali esclusivamente da un accordo con un datore di lavoro indebolisce, dal punto di vista della contrattazione collettiva, il pluralismo e la libertà di azione sindacale che è sancita nell'articolo 39 della Costituzione della Repubblica italiana; e la disposizione in questione introduce una sanzione ingiustificata al disaccordo che incide innegabilmente sulla libertà sindacale di scegliere le forme più appropriate per difendere gli interessi dei propri iscritti.

619. *A questo proposito, anche se è stato sempre accettato il fatto che riconoscere la possibilità del pluralismo sindacale non preclude la garanzia di certi diritti e vantaggi per le organizzazioni più rappresentative, a condizione che la determinazione dell'organizzazione più rappresentativa si basi su criteri oggettivi, prestabiliti e precisi in modo da evitare qualsiasi possibilità di condizionamento o strumentalizzazione, e che la distinzione dovrebbe generalmente limitarsi al riconoscimento di alcuni diritti preferenziali, ad esempio, a scopi di contrattazione collettiva, di consultazione delle autorità o di designazione di delegati per le organizzazioni internazionali [si veda **Digest of decisions and principles of the freedom of Associations Committee, quinta edizione (rivista), 2006, par. 354**], il Comitato intende sottolineare che la disposizione legislativa in questione nel presente caso non rientra nell'ambito del summenzionato principio, per il fatto che il criterio per il riconoscimento dei diritti è basato non su una più grande o meno grande rappresentatività dei sindacati, ma sulla posizione che essi adottano e sui risultati che raggiungono al tavolo negoziale. In quest'ottica, il Comitato ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013 promuova il rispetto delle Convenzioni e dei principi relativi alla libertà di associazione e di negoziazione collettiva dell'ILO, in quanto subordinare la possibilità di avere una rappresentanza sindacale aziendale al raggiungimento di un accordo con un datore di lavoro sul contenuto di un contratto collettivo potrebbe restringere la libertà di azione delle organizzazioni sindacali e la libertà di contrattazione collettiva, sancita, rispettivamente nell'articolo 3 della convenzione n° 87 e nell'articolo 4 della Convenzione n° 98. A tale riguardo, il Comitato prende atto con soddisfazione che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, il Gruppo ora riconosce la rappresentanza sindacale aziendale della FIOM – CGIL.*

620. *Il Comitato prende, pertanto, atto, come ha dichiarato la stessa Corte Costituzionale, che la sua sentenza del 3 luglio 2013 non ha né l'intenzione e né la conseguenza di definire nel dettaglio le condizioni per attribuire un rafforzamento dei diritti sindacali previsti nello Statuto dei Lavoratori. A tale proposito, il Comitato prende atto che il Governo ha dichiarato, in considerazione della delicatezza della questione e della natura specifica della decisione della Corte, che si riserva la possibilità di valutare l'adeguatezza delle misure legislative riguardo la rappresentanza sindacale aziendale. Il Comitato chiede al Governo di agire in fretta sulla questione e di tenerlo informato riguardo le iniziative prese, in consultazione con le parti sociali, per trarre qualsiasi conseguenza legislativa della decisione della Corte Costituzionale relativa alla definizione del criterio di attribuzione del rafforzamento dei diritti sindacali riconosciuto dall'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, in linea con le Convenzioni e i principi relativi alla libertà di associazione dell'ILO.*

621. *Riguardo alla sospensione delle trattenute delle quote sindacali soltanto per gli*

*iscritti della FIOM – CGIL, il Comitato prende atto delle osservazioni del Gruppo, vale a dire che l'accordo collettivo che prevede che le quote sindacali siano trattenute soltanto per i dipendenti che ne facciano richiesta, si applica legalmente soltanto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e dei loro iscritti, ma che il Gruppo rispetta le diverse decisioni dei tribunali nelle quali è stato ordinato di fare tali trattenute a nome della FIOM – CGIL in alcune sue aziende. A tale proposito, il Comitato prende atto che parecchi tribunali italiani hanno, infatti, ordinato che la trattenuta delle quote sindacali a favore della FIOM – CGIL sia mantenuta, avendo preso in considerazione che la sua sospensione costituiva una condotta antisindacale che avrebbe, nella fattispecie, violato il diritto dei lavoratori a scegliere liberamente il sindacato a cui decidono di pagare le loro quote. A tale proposito, il Comitato ricorda che la revoca del servizio della trattenuta, che potrebbe provocare difficoltà finanziarie alle organizzazioni sindacali, non contribuisce ad un armonioso sviluppo delle relazioni industriali e dovrebbe, pertanto, essere evitata [si veda **Digest**, op. cit., par. 475]. Nell'osservare che la trattenuta delle quote sindacali dei lavoratori iscritti a favore dei diversi sindacati rappresentativi è stata discontinua verso la FIOM – CGIL dopo il suo rifiuto di firmare l'accordo collettivo, il Comitato, in considerazione dei meriti del caso e tenendo conto delle decisioni dei tribunali che hanno già ordinato la ripresa di tali trattenute in parecchie aziende del Gruppo, chiede al Governo di riunire le parti interessate, al fine di garantire che tutti i dipendenti del gruppo iscritti alla FIOM – CGIL possano continuare ad avere le quote sindacali trattenute dai loro salari e versate a detta organizzazione sindacale.*

622. *Riguardo le accuse per esclusione ingiustificata della FIOM – CGIL dal processo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo, il Comitato prende atto delle indicazioni del Gruppo in base alle quali il tribunale di Torino non ha trovato che vi sia stata condotta antisindacale. Il Comitato chiede di essere informato su qualsiasi altra decisione giudiziaria che potrà essere presa al riguardo.*

623. *Riguardo le accuse di discriminazione contro gli iscritti della FIOM – CGIL nel processo di riassunzione dei lavoratori dell'unità di Pomigliano d'Arco, il Comitato prende atto della sentenza della Corte di appello di Roma del 9 ottobre 2012, nella quale ha ritenuto che gli iscritti della FIOM – CGIL siano stati discriminati al momento dell'assunzione e ha ordinato al Gruppo di reimpiegare 126 lavoratori iscritti alla FIOM – CGIL entro sei mesi. Il Comitato prende, inoltre, atto delle osservazioni del Gruppo secondo le quali la decisione della Corte di appello è oggetto di un ulteriore ricorso in cassazione, e che tutti i lavoratori dello stabilimento sono ora stati incorporati nella nuova struttura (FGA) e sono tutti sottoposti al regime di disoccupazione tecnica (CIGS) e al lavoro a rotazione, che sono considerati dal tribunale di Roma non discriminatori. Il Comitato chiede di essere tenuto informato sui vari sviluppi giudiziari del caso.*

624. *Riguardo alle accuse relative al licenziamento di tre delegati sindacali FIOM – CGIL dallo stabilimento di Melfi, il Comitato prende atto della sentenza della Corte di Cassazione in data 2 agosto 2013, che conferma la natura ingiustificata dei licenziamenti e ordina il reintegro definitivo dei tre delegati sindacali. Il Comitato chiede al Governo di indicare se i tre delegati sindacali siano stati effettivamente reintegrati.*

625. *Il Comitato, infine, prende atto che il presente caso contiene un gran numero di controversie concernenti accuse di discriminazione antisindacale di cui la FIOM – CGIL e i suoi iscritti hanno dichiarato di essere vittime. Prende, inoltre, atto dell'esistenza di una serie di decisioni giudiziarie di diversi tribunali che riconoscono l'esistenza, in*

*alcune di queste controversie, di pratiche antisindacali nel Gruppo in esame. Nel prendere atto che, in alcuni casi, le decisioni giudiziarie finali non sono state ancora prese, il Comitato ritiene necessario ricordare che la discriminazione antisindacale costituisce una delle violazioni più gravi della libertà di associazione, dato che essa può compromettere l'esistenza dei sindacati [si veda **Digest**, op. cit., par. 769]. In questa luce, il Comitato chiede al Governo non solo di tenerlo informato delle decisioni giudiziarie ancora in sospeso, ma anche di prendere le iniziative necessarie, come facilitare il dialogo tra il Gruppo e l'organizzazione ricorrente, per impedire che eventuali nuovi conflitti di natura simile si presentino all'interno del Gruppo in esame. Il Comitato chiede al Governo di tenerlo informato della questione.*

Le raccomandazioni del Comitato

626. Alla luce delle conclusioni di cui sopra, il Comitato invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare le seguenti raccomandazioni:

a) Il Comitato chiede al Governo di agire rapidamente sulla questione e di tenerlo informato delle iniziative prese dal Governo, in consultazione con le parti sociali, per trarre eventuali conseguenze legislative derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013 concernente la definizione del criterio di attribuzione dei diritti sindacali rafforzati riconosciuti dall'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, in linea con le Convenzioni e i principi riguardanti la libertà sindacale dell' ILO.

b) Nell'osservare che la trattenuta della quota sindacale dei lavoratori affiliati a favore di diversi sindacati rappresentativi è stata discontinua riguardo alla FIOM – CGIL dopo il suo rifiuto di firmare l'accordo collettivo, il Comitato, in considerazione dei meriti del caso e tenendo conto delle decisioni dei tribunali che hanno già ordinato la ripresa di tali trattenute in parecchie aziende del Gruppo, chiede al Governo di riunire le parti interessate, al fine di garantire che tutti i dipendenti del gruppo iscritti alla FIOM – CGIL possano continuare ad avere le quote trattenute dai loro salari e versate a detta organizzazione sindacale.

c) Il Comitato chiede al Governo di indicare se i tre delegati sindacali della FIOM – CGIL dell'azienda di Melfi, che sono stati oggetto delle sentenza della Corte di Cassazione del 2 agosto 2013, siano stati effettivamente reintegrati.

d) Riguardo alle altre accuse di condotta antisindacale e di discriminazione contenute nel presente caso, il Comitato chiede di essere informato delle decisioni giudiziarie ancora in sospeso. Chiede, inoltre, al Governo di prendere le iniziative necessarie, come facilitare il dialogo tra il Gruppo e l'organizzazione ricorrente, per impedire che nuovi conflitti di natura simile si presentino all'interno del Gruppo in esame. Il Comitato chiede al Governo di tenerlo informato su questa questione.

(Traduzione di Maria Teresa Polico)